

Delibera n. 120/2026

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 19/2026, del 5 febbraio 2026, nei confronti di Romano Bus S.r.l. Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 luglio 2026

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede a *“garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali (...) nonché, in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci”*;

- il comma 2, lettere b) e c), ai sensi delle quali l'Autorità provvede a *“definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori”* nonché a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri così fissati;

- il comma 2, lettera f), ai sensi del quale *“Con riferimento al trasporto pubblico locale (...) determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività”*;

- il comma 3, lettera b), ai sensi del quale *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate (...)”*;

- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;

- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTO il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio);

VISTE le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

VISTA la delibera dell'Autorità n. 154/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto di regolazione recante la *“Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”* e successive modificazioni e, in particolare, la Misura 12 *“Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada”*, che, al punto 9, dispone che *“[a]nnualmente, l'IA di cui al precedente punto 1, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, o data diversa se comunicata dall'Autorità, specificando il CdS interessato e utilizzando i format e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito web istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli “Schemi Semplificati”, di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA”*;

VISTA la comunicazione massiva del 13 maggio 2025, inviata a tutte le imprese affidatarie dei servizi di TPL su strada, relativamente agli obblighi di trasmissione dei dati di contabilità regolatoria, di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, contenente l'informazione relativa alla disponibilità del sistema SiMoT (Sistema di monitoraggio

dati dei trasporti) per l'acquisizione dei suddetti dati, richiamando il termine di scadenza del 15 novembre 2025 per il caricamento e la trasmissione dei dati afferenti all'annualità 2024, e, in particolare, la nota prot. ART n. 45711/2025, del 13 maggio 2025, di pari contenuto, inviata a Romano Bus S.r.l. (di seguito, anche: Società);

VISTA

la nota dell'Autorità prot. ART n. 96900/2025, del 2 dicembre 2025, con la quale si rappresentava la necessità di acquisire informazioni relative alla contabilità regolatoria, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva e si diffidava la Società ad ottemperare, entro il termine del 9 gennaio 2026, alla Misura 12 summenzionata, rimanendo comunque fermo il termine previsto dalla citata delibera ART n. 154/2019 nei casi in cui lo stesso fosse successivo alla data suddetta, precisando altresì che, in caso di inottemperanza, l'Autorità avrebbe avviato *“un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3 lett. l) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento al quale è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato”*;

RILEVATO

che la Società non aveva provveduto, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2026 comunicato con la succitata diffida di cui al prot. ART n. 96900/2025, a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019;

CONSIDERATO

che il *“Sistema di monitoraggio dati dei trasporti - SiMoT”* è stato reso accessibile alle imprese 30 gennaio 2026 per favorire la trasmissione dei suddetti dati, di fondamentale rilevanza per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità in materia di Trasporto pubblico locale e regionale con particolare riferimento alla contabilità regolatoria;

VISTA

la delibera n. 19/2026, del 5 febbraio 2026, notificata in pari data con nota prot. ART n. 8287/2026, con cui l'Autorità ha contestato alla Società l'inottemperanza relativa alla mancata trasmissione della documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019, e ha, conseguentemente, avviato un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RILEVATO

che, a seguito della notifica di avvio del procedimento sanzionatorio di cui alla delibera n. 19/2026, con nota acquisita al prot. ART n. 22777/2026, del 3 aprile 2026, la Società ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024, peraltro astenendosi dal trasmettere memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, né chiedendo di essere audita innanzi all'Ufficio;

- VISTE** le risultanze istruttorie relative al presente procedimento, comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 33662/2026, del 13 maggio 2026, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio;
- PRESO ATTO** che neppure a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie la Società ha esercitato i propri diritti di partecipazione, contraddittorio e difesa, non trasmettendo memorie di replica, né chiedendo di essere audita innanzi al Consiglio;
- VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 42734/2026, del 23 giugno 2026, con la quale il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza di Roma, in riscontro alla richiesta prot. ART n. 42075/2026, del 19 giugno 2026, ha comunicato i dati relativi all'ultimo volume d'affari ai fini dell'IVA dichiarato dalla Società;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
- CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:
1. dalla documentazione agli atti risulta che la Società non aveva provveduto, entro il termine ultimo del 9 gennaio 2026 indicato nella diffida del 2 dicembre 2025 (prot. ART n. 96900/2025), a trasmettere la documentazione relativa alla rilevazione dati per l'annualità 2024 in materia di contabilità regolatoria delle imprese di TPL su strada, coerentemente con le previsioni della summenzionata Misura 12 della delibera n. 154/2019;
 2. la trasmissione tardiva dei dati relativi all'annualità 2024, intervenuta in data 3 aprile 2026 (cfr. prot. ART n. 22777/2026), non costituisce ottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria di cui alla citata Misura, atteso che il ritardo nel caricamento dei dati non ha consentito comunque l'ordinario svolgimento delle attività volte all'esercizio delle funzioni affidate all'Autorità relative al Trasporto pubblico locale e regionale, in relazione alle quali essa ha definito gli obblighi della contabilità regolatoria;
- RITENUTO** pertanto, di accertare, nei confronti della Società, l'inottemperanza alle richieste dell'Autorità dei dati di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019, entro il termine fissato, da ultimo, nella summenzionata diffida del 2 dicembre 2025, e, conseguentemente, di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;
- CONSIDERATO** quanto riportato nella relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione, e in particolare che:
- i. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità*

della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";

- ii. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società, nel 2024, anno cui si riferisce la richiesta dei dati di contabilità regolatoria oggetto del presente procedimento, risultava affidataria di un contratto di servizio da parte della Città Metropolitana di Napoli per un volume di produzione pari a 62.546 vett*km;
- iii. inoltre, l'inottemperanza, nei termini assegnati, all'obbligo di trasmettere i dati richiesti non ha consentito l'ordinario svolgimento delle attività dell'Autorità ed ha inciso sul buon andamento delle funzioni connesse all'esercizio delle sue competenze in materia di Trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riferimento alla contabilità regolatoria, poiché tale attività ha potuto essere portata a termine soltanto a seguito della trasmissione, avvenuta successivamente all'avvio del presente procedimento, della documentazione originariamente richiesta;
- iv. quanto alle azioni poste in essere dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, rileva la circostanza che, successivamente all'avvio del procedimento, la Società ha trasmesso i dati richiesti (cfr. prot. ART. n. 22777/2026, del 3 aprile 2026);
- v. non sussiste la reiterazione;
- vi. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, il volume d'affari della Società per l'anno d'imposta 2025 risulta essere pari ad euro 1.994.229,00 (cfr. prot. ART n. 42734/2026, del 23 giugno 2026), mentre, secondo quanto dichiarato dalla Società nella documentazione trasmessa con la nota assunta al prot. ART n. 22777/2026, del 3 aprile 2026, i ricavi per servizi TPL nell'anno 2024 ammontavano a euro 88.156,42;
- vii. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
 - (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - (ii) applicare sul predetto importo base una riduzione pari a euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), in considerazione delle azioni poste in essere successivamente alla violazione;
 - (iii) non applicare, sul predetto importo base alcuna maggiorazione;
 - (iv) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00);

RITENUTO pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), della legge istitutiva;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, nei confronti di Romano Bus S.r.l. l'inottemperanza, entro il termine assegnato, alle richieste dell'Autorità dei dati in materia di contabilità regolatoria relativi all'annualità 2024 di cui alla Misura 12 della delibera n. 154/2019;
2. per la violazione di cui al punto 1, è irrogata, nei confronti di Romano Bus S.r.l., la sanzione pecuniaria di euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'Delibera n.': 120, nel campo 'Anno': 2026 e nel campo 'Descrizione causale': "sanzione Delibera n. 120/2026";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Romano Bus S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 8 luglio 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)